



CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO
DELLA VENEZIA GIULIA (COSEVEG)

Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001



Parte Generale

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01	CdA	02.02.2012
01	Aggiornamento con integrazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ex lege 190/2012 - Rivisitazione catalogo reati	CdA	18.12.2015
02	Aggiornamento con integrazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ex lege 190/12, revisione catalogo dei reati	CdA	2021
03	Aggiornamento ex D.lgs 24/2023 - whistleblowing	CdA	12.12.2023



Sommario

1.	PARTE GENERALE.....	3
1.1	Aspetti introduttivi.....	3
1.2	Normativa di riferimento.....	3
1.3	Profili del Consorzio.....	5
1.4	Struttura del Consorzio.....	8
1.4.1	Il Presidente.....	8
1.4.2	Il Consiglio di Amministrazione.....	9
1.4.3	L'Assemblea consortile ³	10
1.4.4	Il Direttore.....	11
	Organigramma del COSEVEG.....	12
1.5	Principi ispiratori.....	13
1.6	Le Sanzioni.....	13
1.7	Vicende modificative dell'ente.....	13
1.8	Destinatari del Modello 231.....	14
1.9	Formazione dei dipendenti.....	14
1.10	Struttura del Modello.....	14
•	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	15
1.11	Approvazione del Modello.....	15
1.12	Elementi del Modello.....	15
1.13	Aggiornamento del Modello.....	16
2.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
2.1	Composizione e nomina del Presidente e dei componenti.....	18
2.2	Requisiti di professionalità e di onorabilità.....	19
2.3	Cause di ineleggibilità ed incompatibilità.....	20
2.4	Durata in carica e sostituzione dei membri.....	20
2.5	Obblighi di diligenza e riservatezza.....	21
2.6	Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	22
2.7	Responsabilità.....	22
2.8	Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza.....	22
2.9	Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza.....	23
2.10	Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza.....	24
3	SISTEMA DISCIPLINARE.....	25
3.1	Funzione del sistema disciplinare.....	25
3.2	Misure nei confronti del personale dipendente.....	25
3.2.1	Tipologie di sanzioni.....	25
3.3	Misure nei confronti degli Amministratori.....	28
3.4	Misure nei confronti degli amministratori e dei revisori.....	28
3.5	Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni.....	28
4	SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - "WHISTLEBLOWING".....	28
5	GLOSSARIO.....	30
	Aree a rischio.....	30
	DLGS 231/2001.....	30
	Esponenti aziendali.....	30
	Procedura o Protocollo.....	31
	Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.).....	31
	Sistema Disciplinare.....	31

ALLEGATO 1 - Catalogo dei reati

ALLEGATO 2 - Codice Etico

ALLEGATO 3 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

ALLEGATO 4 - Manuale dei Protocolli

ALLEGATO 4 BIS - Manuale dei Protocolli: Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ALLEGATO 4 TER - Manuale dei Protocolli: Reati ambientali

ALLEGATO 5 - Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti - whistleblowing



1. PARTE GENERALE

1.1 Aspetti introduttivi

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto l'istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il Decreto prevede la possibilità che, nel caso di commissione di determinati reati, l'Ente possa essere chiamato a risponderne se questi sono stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri amministratori o dipendenti.

Le sanzioni previste a carico dell'Ente possono essere:

- pecuniarie, da € 25.800 fino ad € 1.549.000;
- interdittive, che possono consistere: nella interdizione totale o parziale dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi.

Gli art. 6 e 7 dello stesso decreto dispongono che l'azienda possa essere esonerata da tale responsabilità se, in sede di giudizio di uno dei reati previsti, prova di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione del reato della specie verificatosi.

In particolare, il D.Lgs. 231/01 prevede che l'organizzazione non risponda per i reati commessi dai soggetti aziendali se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Le aree d'intervento sono quelle inerenti i reati societari, i reati sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, i reati di riciclaggio e ricettazione, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati transnazionali, quelli contro la personalità individuale, quelli per abusi di mercato, quelli con finalità terroristiche.

1.2 Normativa di riferimento

La normativa di interesse include la L. 300/2000 ed il D. Lgs. 231/2001, oltre a recenti norme che hanno esteso l'applicazione dei reati previsti dal Decreto 231.

Di seguito se ne traccia di ciascuna un breve profilo.

- **Legge 29 settembre 2000 n. 300.** Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee



di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa.

- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.** Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300. Per ciascuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono previste specifiche sanzioni sia di tipo pecuniario che interdittivo (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza).
- La **Legge 3 agosto 2007 n. 123** ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche ai reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".
- Il **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** riunisce e armonizza le disposizioni contenute in numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso, e riordina anche l'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001.
- Il **Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231** introduce nuove disposizioni per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Nell'ambito 231/2001 VIENE quindi inserito il nuovo art. 25-octies che, ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa, include anche i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.
- La **Legge 18 marzo 2008, n. 48** ratifica e dà esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23/11/2001) che estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. L'adeguamento dell'ordinamento interno ha ricompreso i reati informatici nell'alveo del D.Lgs. 231/2001.
- La **Legge 15 luglio 2009, n. 94** recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, all'art. 2 comma 29 prevede che dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata)
- La **Legge 23 luglio 2009, n. 99** "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia": all'Art. 15, comma 7 ha introdotto: «Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). «Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
- La **Legge 3 agosto 2009, n. 116** che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione ONU contro la corruzione (31/10/2003), all'art. 4 comma 1, così come sostituito dal D.Lgs 121/2011, ha introdotto l'Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
- Il **Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121** in attuazione della Direttiva 2008/99/CE e della Direttiva 2009/123/CE nuovi reati in tema ambientale nel codice penale. Nell'ambito 231/2001 viene così inserito il nuovo art. 25-undecies (Reati ambientali), modifica ad opera del D.lvo 21/2018;



- **Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109**, recante sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha introdotto l'art 25-duodecies.
- **La Legge 6 novembre 2012, n. 190**, c.d. Legge Anticorruzione, ha introdotto la lettera s-bis) all'art. 25-ter comma 1 comprendendo la corruzione tra privati nell'ambito dei reati rilevanti ai fini 231. La legge 190/2012 ha inoltre ridefinito il reato di concussione e ha effettuato una distinzione tra corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, dalla corruzione impropria.
- **La Legge 15 dicembre 2014, n. 186**, ha esteso l'applicazione dell'art. 25-octies includendo anche il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter 1 del codice penale.
- **La Legge 22 maggio 2015, n. 68** "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha ampliato le fattispecie di reato ambientale previste dall'art. 25-undecies includendo, tra gli altri, l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
- **La Legge 27 maggio 2015, n. 69**, "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" è intervenuta nell'art. 25-ter apportando variazioni al reato di "False comunicazioni sociali" ex artt. 2621 e 2622 c.c. e introducendo l'art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità".
- **L'art. 1 del D.L. n.105 del 21 Settembre 2019, coordinato con Legge di conversione n.133 del 18 Novembre 2019**, ha istituito il "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, modificando l'art 24 bis del d.Lgs 231/01.
- **La Legge n. 157/2019 ed il D.lgs n. 75/2020** hanno introdotto l'art. Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, concernente i Reati Tributari.
- **Il D.lgs 75/2020** ha altresì introdotto l'art.25 sexiesdecies, concernente il reato di contrabbando.

1.3 Profili del Consorzio

Il Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (in proseguito COSEVEG) è un Ente Pubblico Economico¹ a norma dell'art. 62 della LR FVG 20 febbraio 2015, n° 3, disciplinato dalla L.R. 3/2015 ed è il Consorzio risultante dalla fusione del "Consorzio di sviluppo economico del monfalconese" e del "Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia", avvenuta con atto di data 15.12.2020, rep. 17.763 del notaio Maria Francesca Arcidiacono, a seguito della corretta adozione dei presupposti deliberativi dell'incorporante e dell'incorporato, nel precedente mese di ottobre 2000.

L'attuale compagine societaria del Consorzio risulta costituita come segue:

Comune di Monfalcone

C.C.I.A.A. Venezia Giulia

Comune di Gorizia

Comune di Staranzano

Comune di Ronchi dei Legionari

Comune di S. Canzian d'Isonzo

Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia

Comune di Savogna d'Isonzo

Comune di Fogliano-Redipuglia



Comune di Turriaco
Comune di S. Pier d'Isonzo
Comune di Cormons
Comune di Gradisca d'Isonzo
Comune di Mariano del Friuli
Comune di Romans d'Isonzo
Comune di Villesse
Comune di Doberdò del Lago
Confindustria Alto Adriatico

¹ **Per ente pubblico economico**, qual è il COSEVEG, s'intende un ente che persegue finalità di interesse generale, pur operando esclusivamente nel campo economico. [Consiglio di Stato: "gli enti pubblici economici sono caratterizzati dalle finalità di interesse generale che perseguono, operando esclusivamente o prevalentemente nel campo economico produttivo, con gli strumenti propri del diritto privato ed in condizione di parità giuridica con gli altri imprenditori privati".



Il COSEVEG ha lo scopo di promuovere le condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria e dell'artigianato nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza di interesse regionale, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. b) della Legge Regionale FVG n. 3/2015, di Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari.

Il Consorzio è soggetto alla vigilanza da parte della Giunta Regionale FVG tramite la Direzione centrale regionale competente in materia di attività produttive, secondo quanto previsto dall'art. 82 della LR n° 3 del 20 febbraio 2015.

A seguito della citata fusione per incorporazione con il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Gorizia, il nuovo ente opera anche nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale altresì di Gorizia – Zona Industriale di Gorizia – Sant'Andrea (GO).

In particolare il Consorzio può svolgere negli agglomerati industriali le seguenti funzioni:

- a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
- b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte del Consorzio avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
- c) manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;
- d) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
- e) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
- f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
- g) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acque di falda;
- h) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori e startup per l'avvio di nuove attività produttive;
- i) promozione della costituzione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA);
- j) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al Titolo II, capo I della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3;
- k) gestione di incentivi a favore delle imprese;
- l) svolgimento dei compiti ad essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Consorzio può altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:

- a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;



- b) la consulenza e l'assistenza per la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali;
- c) progettazione e realizzazione di opere pubbliche o di uso pubblico su delega regionale, di enti locali o, laddove consentito dalla normativa vigente, di altri soggetti pubblici.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali il Consorzio può operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni. Ai sensi dello Statuto Consortile comma 8, dell'art. 3 (Fini istituzionali) "la Regione, anche ai sensi dell'articolo 51 e 51 bis e 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (delegazione amministrativa intersoggettiva), gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare al Consorzio lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui all'art.64 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n.3, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali".

Per quanto ivi non previsto si richiama il disposto normativo della L.R. 3/2015 e s.m.i. e lo Statuto Consortile.

1.4 Struttura del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea consortile;
- d) il Collegio dei revisori.

Il Consiglio di Amministrazione², nominato dall'Assemblea consortile è attualmente composto da 5 amministratori. Mentre il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

1.4.1 Il Presidente

Ai sensi dello Statuto consortile vigente, il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente, ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che lo Statuto non riserva agli altri organi;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle relative delibere, tenendone informati i rispettivi organi;
- firma i verbali delle adunanze, redatti a cura del segretario;
- adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea. In particolare il Presidente: a) promuove, direttamente, o avvalendosi del Direttore, indagini e verifiche sull'intera attività del Consorzio; b) predispose, avvalendosi del Direttore, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo al fine della loro sottoposizione agli organi del Consorzio; c) nomina il Vicepresidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

² Per quanto ivi non previsto si fa riferimento allo statuto consortile del Coseveg per le nomine e alla L.R. 3/2015.



1.4.2 Il Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Non possono essere nominati amministratori del Consorzio coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Il periodo intercorrente dalla nomina degli amministratori, l'accettazione dell'incarico, la verifica dell'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità sono disciplinati dall'art. 70, commi 8 e 9, della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

Oltre a quanto previsto precedentemente, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- a) i dipendenti del Consorzio;
- b) coloro che abbiano una carica elettiva o di giunta presso la Regione o presso i Comuni soci, oppure prestino opera continuativa retribuita in altri enti analoghi di sviluppo economico;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti dell'Ente;
- d) i membri di altri organi collegiali del Consorzio, salva la preventiva rinuncia agli incarichi ricoperti.

Coloro che successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dallo Statuto o dall'art. 2382 del Codice Civile, saranno dichiarati decaduti d'ufficio e l'Assemblea provvederà quindi alla loro sostituzione.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4 bis e 4 quater, legge 19 marzo 1990, n. 55 per l'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comma 1, decade di diritto dalla carica dalla data di passaggio ingiudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente e al Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di amministrazione è preposto alla amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esercitando tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dallo Statuto agli altri organi, e con i compiti, tra l'altro, di:

- a) attuare gli indirizzi generali dell'Assemblea;
- b) determinare l'indirizzo gestionale del Consorzio;
- c) redigere il bilancio di esercizio, il piano industriale, i piani economici e finanziari e le loro variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) definire gli obiettivi operativi da perseguire;
- e) verificare i risultati della gestione;
- f) organizzare, indirizzare e verificare il funzionamento e le attività degli uffici del Consorzio;



- g) deliberare l'acquisto, la vendita, la locazione e la concessione in comodato di beni mobili ed immobili;
- h) deliberare l'assunzione di mutui e di finanziamenti;
- i) deliberare sulla nomina del Direttore e sulle sue attribuzioni;
- j) deliberare il Regolamento di funzionamento delle sedute telematiche previste all' art. 14, IV comma dello Statuto;
- k) predisporre il Regolamento di funzionamento delle sedute telematiche dell'Assemblea consortile previste all'art. 20 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- l) approvare il regolamento di organizzazione volto alla dotazione organica, alla classificazione professionale, profili e categoria del personale dipendente del Consorzio nonché all'applicazione del contratto di lavoro, disciplinato dalle norme del diritto privato;
- m) deliberare in merito all'affidamento dei compiti previsto per l'Organismo di Vigilanza, così come disciplinato dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

Per quanto non ivi previsto si fa riferimento allo Statuto consortile vigente e alla L.R. 3/2015.

1.4.3 L'Assemblea consortile³

L'Assemblea³ è l'organo di indirizzo politico del Consorzio a cui compete di:

- a) approvare lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;
- b) approvare il bilancio di esercizio ed il piano economico e finanziario di cui all'art. 79 della L.R. n. 3/2015;
- c) approvare il piano industriale di cui all'art. 80 della L.R. n. 3/2015;
- d) deliberare circa l'ammissione nell'Ente di altri soggetti pubblici o privati in qualità di soci;
- e) approvare le variazioni del fondo di dotazione;
- f) approvare gli atti di partecipazione a società;
- g) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti il Collegio dei Revisori e loro supplenti;
- h) nominare il Presidente del Consorzio;
- i) deliberare circa il compenso degli organi societari;
- j) deliberare sulle materie previste dall'art. 2364 del codice civile;
- k) adottare i Piani territoriali infraregionali (PTI), di cui all'art. 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 ovvero, nei casi previsti dalla Legge, i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica;
- l) deliberare sul recesso dei singoli Soci;
- m) approva il Regolamento per il funzionamento delle sedute telematiche dell'Assemblea predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

³ Per quanto ivi non previsto si fa riferimento all'art. 17 e 18 dello Statuto e in particolare: l'Assemblea consortile è costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al Consorzio. Ai sensi dell'art. 73, comma 2, della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 ogni soggetto partecipante al Consorzio è rappresentato in Assemblea da un solo componente (legale rappresentante o suo delegato) e a ciascun soggetto partecipante, ai fini delle deliberazioni in Assemblea, spetta un numero di voti pari al valore di quote di partecipazione conferite nel fondo di dotazione. In caso di impedimento, i soci potranno essere rappresentati in Assemblea da un altro socio appositamente delegato, a condizione che quest'ultimo sia portatore di una sola delega scritta; spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe. Non possono rappresentare i soci gli amministratori, i dipendenti, il revisore dei conti, i componenti l'organismo di vigilanza del Consorzio.



1.4.4 Il Direttore


Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione che ne definisce le competenze ed il rapporto di lavoro del medesimo, compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento dei fini del Consorzio.

Al Direttore possono essere attribuiti o delegati da parte del Consiglio di Amministrazione i compiti di:

- a) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile ordinaria e straordinaria, con funzioni di segretario, curando la stesura dei relativi verbali coadiuvato, all'occorrenza, da altro dipendente. Le funzioni di segretario potranno comunque essere svolte da altra persona, designata di volta in volta da chi presiede la riunione;
- b) dirigere e coordinare il personale del Consorzio;
- c) irrogare i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento al Consiglio d'Amministrazione;
- d) presiedere le aste e licitazioni private e le commissioni di concorso;
- e) determinare le aggiudicazioni di gara e stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) stipulare gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione per compravendita, locazione, comodato dei beni immobili e mobili;
- g) ordinare gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio;
- h) rilasciare documenti notizie, attestazioni, dichiarazioni, certificazioni e comunicazioni che non siano di competenza del Presidente del Consorzio;

Per quanto ivi non previsto si fa riferimento all' art. 24 dello Statuto consortile vigente.

Organigramma del COSEVEG





1.5 Principi ispiratori

Ai sensi di quanto esplicitamente previsto dal Decreto, i Principi cardine a cui il Modello si ispira sono:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.

1.6 Le Sanzioni

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati, riportati nell'allegato n.1 "catalogo dei reati", possono essere di natura pecuniaria oppure di natura interdittiva.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche come misure cautelari, consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato. Nel caso in cui sanzioni interdittive vengano comminate, può essere disposta, come pena accessoria, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.7 Vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/01 disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente per le sanzioni comminate con riferimento a vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa. In linea generale, nel caso di scissione parziale l'ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Per quanto concerne le fattispecie di cessione e conferimento di azienda, il D.Lgs. 231/01 prevede una disciplina unitaria. In particolare, nel caso di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente



responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie comminate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. E' comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

1.8 Destinatarî del Modello 231

Sono destinatari del presente documento tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi del COSEVEG

Fra i Destinatari del Modello 231 sono annoverati i componenti degli organi sociali, i dipendenti del COSEVEG, i consulenti esterni, i fornitori, i clienti e, in generale, tutti i terzi con cui il COSEVEG intrattiene rapporti inerenti le proprie attività.

1.9 Formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo del COSEVEG garantire la corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Direzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento del personale medesime nei Processi Sensibili.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti del Consorzio al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (Modello Organizzativo, Codice Etico), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001, delle prescrizioni di cui al Modello organizzativo ed al Codice etico sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza dell'Ente.

1.10 Struttura del Modello

Il Modello 231 di organizzazione e controllo del COSEVEG è strutturato nelle seguenti parti:

- **Codice Etico**, che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti di tutti gli "stakeholders" (soggetti che prestano attività lavorativa presso il Consorzio, fornitori, collaboratori esterni, Pubbliche Amministrazioni, ecc). Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Il Codice Etico è implementato dal Codice di Comportamento previsto dal D.Lgs. 165/2001.
- **Parte Generale** costituita dal presente documento che riporta: gli aspetti generali del modello, la composizione ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi aziendali per un efficace funzionamento del modello, il sistema disciplinare per le violazioni del modello, la diffusione ed aggiornamento del modello, dal glossario. Il Catalogo dei reati costituisce l'Allegato 1 della Parte Generale.



- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dalla mappatura dei rischi aziendali e dalle diverse tipologie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001. Si suddivide in cinque capitoli relativi alle fattispecie di reato considerate a rischio nella realtà del COSEVEG.
- **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**
- **Sezione Specifica** del MOG che contiene il **Piano di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale della Trasparenza**.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori capitoli nella parte speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell'ambito di applicazione del Decreto 231, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

1.11 Approvazione del Modello

Il presente Modello, costituito dal Codice Etico, dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale è stato approvato nella sua prima revisione dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 814/1 del 18/12/2015. Il Presente aggiornamento e' stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 12.12.2023.

1.12 Elementi del Modello

L'Ente ha intrapreso l'analisi del contesto aziendale atto ad evidenziare l'area o il settore e con quali modalità si possano verificare i reati di cui al D.Lgs. 231/01 ispirandosi all'approccio metodologico di Confindustria, di seguito brevemente illustrato nelle sue principali fasi metodologiche:

- a) mettere in atto un processo di valutazione dei rischi composto delle seguenti due fasi:
 1. Identificazione dei rischi: che si concretizza in un'analisi del contesto aziendale tale da evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano commettere i reati di cui al D.Lgs. 231/01.
 2. Progettazione del sistema di controllo: ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;
- b) prevedere un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso. Simili violazioni ledono, infatti, il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato;
- c) costituire un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza) che possieda requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità ed onorabilità, e la competenza per vigilare sull'effettività del modello, per svolgere attività di disamina continuativa in merito all'adeguatezza dello stesso.

In quest'ottica il Consorzio ha avviato le seguenti attività:

- ha proceduto, avvalendosi di uno specifico supporto di consulenza alla rivelazione degli ambiti aziendali e delle attività che risultano potenzialmente interessate dalle casistiche di reati



giungendo ad una mappatura delle aree aziendali a rischio, identificando i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio.

- ha avviato un'analisi dei rischi potenziali o sono state mappate le potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate.
- ha svolto le predette attività di *risk assessment* anche ai fini del Piano di prevenzione della Corruzione ex legge 190/2012.
- ha analizzato l'implementazione normativa tra i reati presupposto dei reati di natura fiscale e tributaria, anche alla luce della normativa regionale rilevante per i Consorzi (L. Reg. FVG n. 3/2015), ricavandone che le condotte di detti reati non costituiscono rischio rilevante nel caso di specie e, quindi, non sono oggetto di specifica partizione speciale né di assunzione nel gruppo dei reati presupposto del Consorzio.

1.13 Aggiornamento del Modello

L'aggiornamento del Modello consegue, oltre che da cambiamenti strettamente connessi con il Consorzio, anche dalle prescrizioni previste dalla Legge 190/2012, c.d. 'Legge Anticorruzione' e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato in applicazione della stessa. In particolare, viene previsto che *"al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012"* gli Enti Economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

Viene prevista altresì la possibilità di integrare i modelli di organizzazione e gestione del rischio ex DLgs 231/2001 *"estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazioni previsti dal Dlgs 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012 anche in relazione delle attività svolte dagli Enti."*

Così come precisato nel PNA alla *Sezione 2 – Azioni e Misure Generali*, pertanto, al Consorzio è stato consentito di integrare lo stesso MOG, nell'introdurre dei presidi efficaci rivolti ad assicurare la conformità della gestione riguardo a tutti i reati presupposto previsti dalla Legge 190/2012, sia dal lato attivo che passivo e di identificare tale parte con la dicitura *"Piani di prevenzione della corruzione"*.

Il Consorzio ha quindi proceduto a:

- ✓ redigere e revisionare (in ultimo a marzo 2023) il "Piano di prevenzione della corruzione" (**allegato e parte integrante del MOG 231**) prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla legge 190/2012, tra i quali vanno annoverati anche la corruzione tra privati, l'indebita promessa di dare, fare ..., secondo le metodologie previste dal Dlgs. 231/2001 e dalle "Linee Guida" di Confindustria (aggiornate a marzo 2014);
- ✓ redigere il predetto Piano a mente della Determinazione n° 8/2015 del 17 giugno 2015, denominata *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e"*



partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici”, con cui l’ANAC ha dissipato i dubbi sull’applicazione della Legge 190/2012 e del Dlgs. 33/2013 alle società e agli altri organismi partecipati (tra cui gli Enti Pubblici Economici) dalle amministrazioni locali, definendo in modo dettagliato gli adempimenti ai quali questi soggetti sono sottoposti, secondo la loro differente configurazione giuridica e in base al diverso livello di controllo pubblico;

- ✓ redigere lo stesso alla luce del “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA) approvato dalla CIVIT il 13 settembre 2013, nonché di quanto previsto dall’Aggiornamento fatto con la Determinazione n° 12/2015 del 28 ottobre 2015;
- ✓ assicurare lo svolgimento delle attività in linea con quanto previsto dalla disciplina della Trasparenza (Dlgs 33/2013);
- ✓ prevedere dei flussi informativi adeguati che consentano ai cittadini di avere notizie sull’attività svolta dall’Ente;
- ✓ trasmettere alle pubbliche amministrazioni vigilanti i Piani di Prevenzione della Corruzione e pubblicare gli stessi sul sito internet aziendale;
- ✓ prevedere l’attuazione di strumenti regolamentari e procedure operative volti a garantire la corretta applicazione di PNA e dei Piani triennali relativamente ai flussi informativi (*accountability*) nei confronti degli Enti Locali soci che devono vigilare sull’attuazione;
- ✓ nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.



2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 Composizione e nomina del Presidente e dei componenti

Il Decreto 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un "Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" (art. 6, comma 1, lett. b).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Da quanto sopra premesso, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

La genericità del concetto di "Organismo dell'ente" riportato dall'art 6, comma 1 del Decreto giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici, con l'obiettivo primario di garantire l'efficacia e l'effettività dell'azione di controllo.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario, valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente, il quale ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità concernenti la convocazione, la fissazione degli argomenti da trattare e lo svolgimento delle riunioni collegiali.

Al riguardo è forte convincimento dell'Organo Amministrativo che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza, sia opportuno valutare i seguenti elementi che devono caratterizzarne la composizione:

- autonomia ed indipendenza intesi come:
 - possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - non svolgere compiti operativi;
 - avere una collocazione in posizione di diretto riferimento all'Organo Amministrativo;
- professionalità intesa come:



- possedere adeguate competenze specialistiche;
- essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili settoriali specializzati;
- continuità di azione da realizzarsi attraverso il supporto di una struttura dedicata.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte dell'Organo Amministrativo, deve essere resa nota a ciascun componente e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, formalmente comunicato dalla Direzione Generale a tutti i livelli aziendali, mediante la diffusione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e le finalità della sua costituzione.

Avuto riguardo quanto sopra riportato e considerata la struttura organizzativa del Consorzio, l'Organo Amministrativo stabilisce che l'Organismo di Vigilanza dell'Ente debba essere un organo monocratico composto da un membro anche in virtù di quanto previsto dalle norme statutarie. L'art. 25 dello Statuto infatti prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione e di curare il loro aggiornamento è affidato ad un monocratico Organismo di Vigilanza – O.d.V., nominato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a norma ed ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e dell'art. 74 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3- Il Consiglio di amministrazione nomina l'O.d.V. scegliendo il componente tra persone che abbiano idonee caratteristiche professionali individuate dal Consiglio stesso ed esplicitate nell'atto di nomina. L'O.d.V. dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 83 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo può avvalersi sia dell'ausilio di altre funzioni interne che di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Avuto riguardo alle specifiche funzioni di Organismo di Vigilanza, si ribadisce che è rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo in termini di composizione e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consigliare, le modifiche e/ o integrazioni ritenute necessarie.

Le regole per il funzionamento dell'Organismo sono formalizzate in apposito **regolamento**, contenente anche le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

2.2 Requisiti di professionalità e di onorabilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale atto a pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza siano dotati delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui il Consorzio opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo



di riferimento, sulla realtà aziendale;

- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di controllo interno;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

I requisiti professionali e personali di cui sopra devono essere periodicamente verificati dall'Organo Amministrativo, mediante valutazione del Curriculum Vitae di ciascun/dell'unico membro e della condotta durante la posizione ricoperta, per garantirne la sussistenza per l'intera durata dell'incarico conferito.

2.3 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Affinché l'Organismo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità.

A tale scopo, i componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi. Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/ incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo deve revocare il mandato.

2.4 Durata in carica e sostituzione dei membri

La permanenza in carica dei componenti ha durata quadriennale, ai sensi dello Statuto consortile vigente.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato nei casi di sopravvenuta ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal precedente paragrafo o per giusta causa, e mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni dell'ente;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'Organismo;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- attribuzione ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di



Vigilanza;

- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- un grave inadempimento dei doveri propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna dell'ente ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo Amministrativo provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare contestualmente un nuovo Organismo, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Organo Amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio dei Revisori, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.


La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione all'Organo Amministrativo per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti ed al Collegio dei Revisori.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, l'Organo Amministrativo provvede a deliberare, senza ritardo, la nomina del sostituto.

2.5 Obblighi di diligenza e riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Assicurano, inoltre, la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire dal Gestore della Segnalazione, come individuato dal Regolamento in materia whistleblowing, in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi, e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di un membro deve essere tempestivamente comunicata da un altro membro dell'Organismo all'Organo Amministrativo per le opportune deliberazioni.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Quarta Edizione
	PARTE GENERALE	2023

2.6 Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Con l'adozione del presente Modello e con la conseguente istituzione dell'Organismo di Vigilanza a quest'ultimo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e sul relativo aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza è affidato in particolar modo il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi del Consorzio, dei Dipendenti, delle eventuali Società di Service e degli altri soggetti terzi, attivando ove opportuno il processo sanzionatorio;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/ o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/ o ripetute del Modello medesimo.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, presso qualsiasi unità organizzativa del Consorzio, senza necessità di alcun consenso preventivo; promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Come in precedenza indicato, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, quale è il Consorzio, devono nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che nello svolgimento del proprio incarico, si raccorderà con l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001.

2.7 Responsabilità

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti del Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Organo Amministrativo dell'ente.

Agli eventuali comportamenti negligenti e/o imperizie da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, si applicano le sanzioni previste dal sistema disciplinare.

2.8 Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza



Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

L'Organo Amministrativo del Consorzio provvede ad attribuire all'Organismo una dotazione finanziaria annuale, che potrà essere impiegata per le spese che lo stesso dovesse eventualmente sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.9 Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede all'art 6, secondo comma – lettera d), specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e consentire l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva e reso possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato.


Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/ o da questi richieste alle singole strutture dell'ente; allo scopo, le funzioni riferiscono all'Organismo di Vigilanza riguardo all'attività svolta ed ai risultati raggiunti;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente l'attuazione e/ o la violazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- -provvedimenti e/ o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate all'ente dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture del Consorzio nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In merito alle segnalazioni e alle comunicazioni che le strutture operative devono effettuare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si rimanda ad una specifica delibera del medesimo Organismo che viene adottata in materia di flussi di reporting nella prima riunione utile.

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Quarta Edizione
	PARTE GENERALE	2023

Il Gestore della Segnalazione trasmette all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni ammissibili e fondate ricevute tramite l'utilizzo del canale di segnalazione interno aventi ad oggetto violazioni del Modello o la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito archivio (informatico e/ o cartaceo) predisposto a cura dell'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

2.10 Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo trasmette annualmente, per l'approvazione, all'Organo Amministrativo il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo del Consorzio, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del proprio Modello. Tale relazione, inviata in copia al Collegio dei Revisori del Consorzio, di norma indica le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, formazione erogata, ecc) e i relativi risultati.

L'Organismo, inoltre, può rivolgere comunicazioni e richiedere chiarimenti al Collegio dei Revisori di ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.



3 SISTEMA DISCIPLINARE

3.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6 comma 2 lett. e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello Organizzativo e Gestionale, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

In materia di Whistleblowing l'art 6 comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001 prevede che "I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)»

Ogni riferimento nel presente Sistema disciplinare alle violazioni del Modello si applica anche alle violazioni rilevanti ai sensi della disciplina del D.lgs 24/2023 e del vigente "Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti – Whistleblowing."

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale. L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla trasmissione della segnalazione alla Direzione Generale, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello Organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo al COSEVEG.

Successivamente, la Direzione Generale provvede all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni e all'applicazione di sanzioni disciplinari, con le medesime modalità con cui viene applicato il sistema sanzionatorio previsto dal Contratto Collettivo.

3.2 Misure nei confronti del personale dipendente


Il personale dipendente del COSEVEG è tenuto al rispetto di quanto disposto nel Modello Organizzativo e Gestionale e nel Codice di Etico.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per l'Ente del comportamento illecito.

3.2.1 Tipologie di sanzioni

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal contratto

	Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001	Quarta Edizione
	PARTE GENERALE	2023

Collettivo Nazionale applicato⁴ e comunque nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300 del 30.05.1970 (Statuto dei Lavoratori).

In particolare, l'inosservanza, da parte dei lavoratori dipendenti, delle disposizioni del codice etico nonché delle disposizioni e delle procedure previste da questo Modello Organizzativo può dar luogo, a seconda della gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

⁴ CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.



SANZIONI	
Richiamo verbale o ammonizione scritta	Incorre in tali provvedimenti il lavoratore dipendente che violi le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione delle informazioni prescritte, di svolgere i necessari controlli, ecc.) o che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle relative prescrizioni stabilite dal Modello
Multa	Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che violi più volte quanto previsto dal presente Modello ovvero, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta non osservanza delle disposizioni del COSEVEG
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione	Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, violi le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello ovvero adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso od ancora esegua, in ogni caso, atti contrari all'interesse del COSEVEG, arrecando danni allo stesso o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per quanto attiene l'integrità dei propri beni.
Licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto	Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel compiere delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello con compimento diretto di un reato sanzionabile secondo il DLGS 231/2001, configurando con tale suo comportamento la determinazione di un danno rilevante (non necessariamente solo economico) o di una situazione di notevole pregiudizio per il COSEVEG .
Licenziamento senza preavviso	Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente e deliberatamente in violazione a quanto previsto dal presente Modello (fraudolenza) e tale da determinare la concreta e fattiva applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal DLGS. 231/01, dovendosi obiettivamente ravvisare in ciò un comportamento tale da farne venire meno il rapporto fiduciario con il COSEVEG.



3.3 Misure nei confronti degli Amministratori

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informarne il Consiglio di Amministrazione. Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.

3.4 Misure nei confronti degli amministratori e dei revisori

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni di questo Modello da parte di Amministratori o Revisori, tale da configurare un notevole inadempimento e tanto più in caso di violazioni tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia instaurato con il Consorzio, l'Assemblea consortile adotta le opportune iniziative previste dalla normativa vigente assumendo i provvedimenti che ritiene, in concreto, più opportuni (ad es. la sfiducia o, nei casi più gravi, ad esempio, un'azione di responsabilità). Analoghi principi valgono per qualsiasi rapporto di collaborazione con qualunque persona investita di cariche sociali.

3.5 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello posti in essere da collaboratori esterni (consulenti/partner tecnici, collaboratori a progetto, etc.) è necessario provvedere a inserire una apposita clausola contrattuale nelle lettere di incarico in cui sia prevista la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore discendano danni concreti per l'Ente.

La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma ex art. 1341 e successivi del codice civile e, in caso di accertata violazione del Modello, il legale rappresentante del COSEVEG dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione, con raccomandata a/r. avente efficacia dalla data di ricevimento.

Il presente disciplinare, con riferimento alle misure di whistleblowing, si applica anche ai soggetti, in generale, che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione delle misure del D.Lgs. 24/2023 e del Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti - Whistleblowing adottato dalla Società e agli altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con il Consorzio e cooperano direttamente o indirettamente per essa (Terzi Destinatari).

4 SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI - "WHISTLEBLOWING"

In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - il COSEVEG si dota di un canale di segnalazione interno delle violazioni, al fine di contribuire all'emersione e alla



prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico o l'integrità del Consorzio stesso, nell'interesse dei Destinatari stessi del Modello.

La normativa pone infatti a carico di dipendenti, lavoratori autonomi, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, persone con rappresentanza, amministrazione o controllo e in generale di coloro che sono individuati come "persone segnalanti" ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 24/2023 la presentazione, in buona fede, di segnalazioni circostanziate di "violazioni" come definite al medesimo art. 2 D.Lgs. 24/2023.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 D.Lgs. 24/2023, viene individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto deputato alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni (cd. Gestore della segnalazione), in particolare con il compito di:

- . assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- . riferire direttamente e senza indugio agli organi competenti individuati da apposito Regolamento ("Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti - Whistleblowing") le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti;
- . prevedere nell'ambito della propria relazione annuale al Consiglio di Amministrazione, indicazioni sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione in parola, per le risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

E' demandata all'adozione e ai contenuti di uno specifico Regolamento - "Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti - Whistleblowing" - l'individuazione delle modalità, contenuti, procedure di segnalazione, nonché degli obblighi di riservatezza e tutela del segnalante, in termini di tutela dell'anonimato, divieto di discriminazione e ritorsione, protezione dei dati.

In particolare, in conformità alla disciplina di cui agli artt. 4 e 12 D.Lgs. 24/2023, il Regolamento deve disporre che il canale di segnalazione interna garantisca, anche ricorrendo a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza:

- dell'identità della persona segnalante;
- dell'identità della persona coinvolta;
- dell'identità delle persone comunque menzionate nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione;
- della documentazione presentata a supporto della segnalazione.

Le segnalazioni devono poter essere effettuate:

- in forma scritta, anche con modalità informatiche;
- in forma orale;
- incontro diretto (fissato entro un termine ragionevole)



5 GLOSSARIO

GLOSSARIO

Aree a rischio	Tutte quelle aree in cui opera il COSEVEG ed in cui può delinarsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D.Lgs. 231/2001
Codice etico	Definisce l'insieme dei principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera il COSEVEG
Collaboratori esterni	Comprendono i consulenti, i partner ed i fornitori
Consulente	Soggetto che agisce per conto e su incarico del COSEVEG in funzione di un contratto o di un mandato e comunque di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale
Destinatari	Tutti i dipendenti del COSEVEG ed i collaboratori esterni
Dipendenti	Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il COSEVEG
DLGS 231/2001	Il Decreto Legislativo 231 del 08.06.2001 incluse tutte le successive modifiche e disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
Fornitori	Soggetti che forniscono beni e servizi non professionali COSEVEG e che non rientrano nella definizione di partner
Esponenti aziendali incaricati di pubblico servizio (art. 358 del C.P.)	<p style="text-align: center;">(“O.d.V.”)</p> Amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, quadri e dipendenti di COSEVEG Colui il quale, a qualunque titolo, svolge un pubblico servizio. Per pubblico servizio è da intendersi un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma per l'incaricato non è previsto l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi
Linee Guida	Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate in data 7 marzo 2002 ed aggiornate il 31 Marzo 2008 .
Modello organizzativo	Insieme delle procedure e degli strumenti che il COSEVEG ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al DLGS 231/2001
Organismo di vigilanza	Organismo interno preposto al controllo ed alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello oltre che del suo aggiornamento



Partner	Controparti contrattuali con cui il COSEVEG giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata
Procedura o Protocollo	Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza)
Pubblica amministrazione	L'intera pubblica amministrazione inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.)	Il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Reato	Gli specifici reati a cui si applica la disciplina introdotta dal DLGS nr. 231/2001 sulle responsabilità amministrative delle società e degli enti
Rischio	potenziale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri.
Sistema Disciplinare	Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione
Soggetti in Posizione Apicale	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale. (si veda anche art. 5 - lettere a) e b) del DLGS nr. 231/2001)
Soggetti Sottoposti	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto